



## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)

PEC: [comitatoregionalepuglia@pec.it](mailto:comitatoregionalepuglia@pec.it)

PEC CSAT: [appello.puglia@pec.it](mailto:appello.puglia@pec.it)

PEC GS: [giudice.puglia@pec.it](mailto:giudice.puglia@pec.it)

PEC INVIO GRUPPI SQUADRA: [gruppisquadra@pec.it](mailto:gruppisquadra@pec.it)

### Stagione Sportiva 2023/2024

## Comunicato Ufficiale N° 8 dell'11 Luglio 2023

#### NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

**CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ [cr.puglia@lnd.it](mailto:cr.puglia@lnd.it)**

☎ <b>Diletta Mancini</b> (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ <a href="mailto:d.mancini@lnd.it">d.mancini@lnd.it</a> ;
☎ <b>Alessandro Schirone</b> (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ <a href="mailto:a.schirone@lnd.it">a.schirone@lnd.it</a>
☎ <b>Stella Lo Giacco</b> (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ <a href="mailto:s.logiacco@lnd.it">s.logiacco@lnd.it</a>
☎ <b>Antonella Tondo</b> (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ <a href="mailto:a.tondo@lnd.it">a.tondo@lnd.it</a>
☎ <b>Giuseppe Sforza</b> (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ <a href="mailto:g.sforza@lnd.it">g.sforza@lnd.it</a>
☎ <b>Giuseppe Gialluisi</b> (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ <a href="mailto:g.gialluisi@lnd.it">g.gialluisi@lnd.it</a>
☎ <b>Sergio Lucidi</b> (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ <a href="mailto:s.lucidi@lnd.it">s.lucidi@lnd.it</a>
☎ <b>Chiara Laterza</b> (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ <a href="mailto:c.laterza@lnd.it">c.laterza@lnd.it</a>
☎ <b>Antonio Rossiello</b> (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ <a href="mailto:a.rossiello@lnd.it">a.rossiello@lnd.it</a>
☎ <b>Rosangela Zingarelli</b> (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ <a href="mailto:r.zingarelli@lnd.it">r.zingarelli@lnd.it</a>

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ**

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

<b>DELEGAZIONE</b>	<b>ORARI SETTIMANALI</b>	<b>TELEFONO UFFICIO</b>	<b>E-MAIL UFFICIO</b>
<b>BRINDISI</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	<a href="mailto:cp.brindisi@lnd.it">cp.brindisi@lnd.it</a> m.damuri@lnd.it
<b>FOGGIA</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	<a href="mailto:cp.foggia@lnd.it">cp.foggia@lnd.it</a> g.bozza@lnd.it
<b>LECCE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	<a href="mailto:cp.lecce@lnd.it">cp.lecce@lnd.it</a> a.gianfreda@lnd.it
<b>MAGLIE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	<a href="mailto:cp.maglie@lnd.it">cp.maglie@lnd.it</a> g.marra@lnd.it
<b>TARANTO</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	<a href="mailto:cp.taranto@lnd.it">cp.taranto@lnd.it</a> g.damicis@lnd.it
<b>BARI</b>	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
<b>BAT</b>	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

<b>DELEGAZIONE</b>	<b>PEC</b>
<b>BRINDISI</b>	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
<b>FOGGIA</b>	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
<b>LECCE</b>	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
<b>MAGLIE</b>	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
<b>TARANTO</b>	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
<b>BARI</b>	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
<b>BAT</b>	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

# TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

**Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Relatore) e dell'Avv. Antonio CONTALDI (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 19 giugno 2023, ha adottato la seguente decisione**

nel procedimento

promosso dal Procuratore Federale Interregionale della FIGC, con nota del 1° giugno 2023 (Prot. 29172/366pfi 22-23 PM/fb), nei confronti dei sotto elencati deferiti:

**I)** sig. Giuseppe Sabino Tedeschi, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza e membro di diritto dell'organo amministrativo della società A.S.D. Canosa, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1 e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 84 delle NOIF per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, in concorso con i sigg.ri Nicola Pellegrino, Giovanni Patruno, Antonio Favore e Giuseppe Cardone, all'epoca dei fatti tutti membri de iure e/o de facto dell'organo amministrativo della società A.S.D. Canosa, ognuno con un proprio autonomo apporto causale ed in ragione dell'incarico funzionale da ciascuno all'epoca ricoperto all'interno della società, ovvero dell'essere persone che rivestivano al tempo funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, promosso ed organizzato un sodalizio destinato all'esecuzione di condotte finalizzate a consentire a terzi il mancato pagamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, mediante emissione di fatture per somme superiori rispetto a quelle oggetto dell'effettivo accordo delle parti, con restituzione in contanti delle somme eccedenti tale ultima misura. Nello specifico, previa stipulazione di un contratto di sponsorizzazione riportante somme superiori rispetto a quelle oggetto dell'effettivo accordo delle parti, con soggetti terzi interessati ad eludere il dovere di pagamento delle imposte mediante l'annotazione di fatture per importi superiori a quelli in realtà pattuiti ed effettivamente corrisposti, la società A.S.D. Canosa provvedeva ad emettere fatture per l'importo riportato nei singoli contratti, le quali venivano regolarmente e per intero saldate dai destinatari mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili e con accredito sull'unico conto corrente societario; mediante ripetuti prelievi di denaro contante effettuati dal predetto rapporto di conto corrente il sodalizio provvedeva poi a restituire a ciascun singolo sponsor parte degli importi versati, tanto da determinare per la A.S.D. Canosa, a fronte di ricavi per sponsorizzazioni pari ad € 296.779,46, la restituzione a terzi di un importo complessivo pari ad € 118.346,78, corrispondente all'ammancio rilevato in sede di raffronto tra la situazione risultante dalla contabilità della società e la situazione di fatto della cassa sociale; con le aggravanti di cui all'articolo 14, comma 1 lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver commesso il fatto con violazione dei doveri derivanti e conseguenti all'esercizio del proprio incarico funzionale di Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Canosa; nonché con le aggravanti di cui all'articolo 14, comma 1 lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver tentato di determinare una situazione di alterazione del quadro probatorio, nonché di cui all'articolo 14, comma 1 lett. o) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver commesso il fatto in associazione con tre o più persone;

**II )** sig. Nicola Pellegrino, all'epoca dei fatti vice Presidente e membro di diritto dell'organo amministrativo della società A.S.D. Canosa, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 84 delle NOIF per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, in concorso con i sigg.ri Giuseppe Sabino Tedeschi, Giovanni Patruno, Antonio Favore e Giuseppe Cardone, all'epoca dei fatti tutti membri de iure e/o de facto dell'organo amministrativo della società A.S.D. Canosa, ognuno con un proprio autonomo apporto causale ed in ragione dell'incarico funzionale da ciascuno all'epoca ricoperto all'interno della società, ovvero dell'essere persone che rivestivano al tempo funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, promosso e organizzato un sodalizio destinato all'esecuzione di condotte finalizzate a consentire a terzi il mancato pagamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, mediante emissione di fatture per somme superiori rispetto a quelle oggetto dell'effettivo accordo delle parti, con restituzione in contanti delle somme eccedenti tale ultima misura.

Nello specifico, previa stipulazione di un contratto di sponsorizzazione riportante somme superiori rispetto a quelle oggetto dell'effettivo accordo delle parti con soggetti terzi interessati ad eludere il dovere di pagamento delle imposte, mediante l'annotazione di fatture per importi superiori a quelli in realtà pattuiti ed effettivamente corrisposti, la società A.S.D. Canosa provvedeva ad emettere fatture per l'importo riportato nei singoli contratti, le quali venivano regolarmente e per intero saldate dai destinatari mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, con accredito sull'unico conto corrente societario; mediante ripetuti prelievi di denaro contante effettuati dal predetto rapporto di conto corrente il sodalizio provvedeva poi a restituire a ciascun singolo sponsor parte degli importi versati tanto da determinare per la A.S.D. Canosa, a fronte di ricavi per sponsorizzazioni pari ad € 296.779,46, la restituzione a terzi di un importo complessivo pari ad € 118.346,78 corrispondente all'ammancio rilevato in sede di raffronto tra la situazione risultante dalla contabilità della società e la situazione di fatto della cassa sociale; con le aggravanti di cui all'articolo 14, comma 1 lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver commesso il fatto con violazione dei doveri derivanti e conseguenti all'esercizio del proprio incarico funzionale di vice Presidente della società A.S.D. Canosa; nonché con le aggravanti di cui all'articolo 14, comma 1 lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver tentato di determinare una situazione di alterazione del quadro probatorio, nonché di cui all'articolo 14, comma 1 lett. o) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver commesso il fatto in associazione con tre o più persone;

**III)** sig. Giovanni Patruno, all'epoca dei fatti Dirigente e membro de facto dell'organo amministrativo della società A.S.D. Canosa, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1 e 31, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 84 delle NOIF per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, in concorso con i sigg.ri Giuseppe Sabino Tedeschi, Nicola Pellegrino, Antonio Favore e Giuseppe Cardone, all'epoca dei fatti tutti membri de iure e/o de facto dell'organo amministrativo della società A.S.D. Canosa, ognuno con un proprio autonomo apporto causale ed in ragione dell'incarico funzionale da ciascuno all'epoca ricoperto all'interno della società, ovvero dell'essere persone che rivestivano al tempo funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, promosso ed organizzato un sodalizio destinato all'esecuzione di condotte finalizzate a consentire a terzi il mancato pagamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, mediante emissione di fatture per somme superiori rispetto a quelle oggetto dell'effettivo accordo delle parti, con restituzione in contanti delle somme eccedenti tale ultima misura. Nello specifico, previa stipulazione di un contratto di sponsorizzazione riportante somme superiori rispetto a quelle oggetto dell'effettivo accordo delle parti con soggetti terzi interessati ad eludere il dovere di pagamento delle imposte, mediante l'annotazione di fatture per importi superiori a quelli in realtà pattuiti ed effettivamente corrisposti, la società A.S.D. Canosa provvedeva ad emettere fatture per l'importo riportato nei singoli contratti, le quali venivano regolarmente e per intero saldate dai destinatari mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili e con accredito sull'unico conto corrente societario; mediante ripetuti prelievi di denaro contante effettuati dal predetto rapporto di conto corrente il sodalizio provvedeva poi a restituire a ciascun singolo sponsor parte degli importi versati tanto da determinare per la A.S.D. Canosa, a fronte di ricavi per sponsorizzazioni pari ad € 296.779,46, la restituzione a terzi di un importo complessivo pari ad € 118.346,78 corrispondente all'ammancio rilevato in sede di raffronto tra la situazione risultante dalla contabilità della società e la situazione di fatto della cassa sociale; con le aggravanti di cui all'articolo 14, comma 1 lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver tentato di determinare una situazione di alterazione del quadro probatorio, nonché di cui all'articolo 14, comma 1 lett. o) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver commesso il fatto in associazione con tre o più persone;

**IV)** sig. Giuseppe Cardone, all'epoca dei fatti Dirigente e membro di fatto dell'organo amministrativo della società A.S.D. Canosa, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1 e 31, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 84 delle NOIF per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, in concorso con i sigg.ri Giuseppe Sabino Tedeschi, Nicola Pellegrino, Giovanni Patruno ed Antonio Favore, all'epoca dei fatti tutti membri de iure e/o de facto dell'organo amministrativo della società A.S.D. Canosa, ognuno con un proprio autonomo apporto causale ed in ragione dell'incarico funzionale da ciascuno all'epoca ricoperto all'interno della società, ovvero dell'essere persone che rivestivano al tempo funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, promosso e organizzato un sodalizio destinato all'esecuzione di condotte finalizzate a consentire a terzi il mancato pagamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto mediante emissione di fatture per somme superiori rispetto a quelle oggetto dell'effettivo accordo delle parti, con restituzione in contanti delle somme eccedenti tale ultima misura.

Nello specifico, previa stipulazione di un contratto di sponsorizzazione riportante somme superiori rispetto a quelle oggetto dell'effettivo accordo delle parti con soggetti terzi interessati ad eludere il dovere di pagamento delle imposte, mediante l'annotazione di fatture per importi superiori a quelli in realtà pattuiti ed effettivamente corrisposti, la società A.S.D. Canosa provvedeva ad emettere fatture per l'importo riportato nei singoli contratti, le quali venivano regolarmente e per intero saldate dai destinatari mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili e con accredito sull'unico conto corrente societario; mediante ripetuti prelievi di denaro contante effettuati dal predetto rapporto di conto corrente il sodalizio provvedeva poi a restituire a ciascun singolo sponsor parte degli importi versati tanto da determinare per la A.S.D. Canosa, a fronte di ricavi per sponsorizzazioni pari ad € 296.779,46, la restituzione a terzi di un importo complessivo pari ad € 118.346,78, corrispondente all'ammancio rilevato in sede di raffronto tra la situazione risultante dalla contabilità della società e la situazione di fatto della cassa sociale;

Con l'aggravante di cui all'articolo 14, comma 1 lett. o) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver commesso il fatto in associazione con tre o più persone;

**V)** sig. Marino Pagano, all'epoca dei fatti Dirigente tesserato per la società A.S.D. Canosa, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1 e 19, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto, in data 9.10.2022, nelle fasi immediatamente antecedenti all'inizio della gara U.S.D. Corato Calcio 1946 A.S.D. - A.S.D. Canosa disputata il 9.10.2022, valevole per il girone A del Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Puglia, è entrato nel recinto di giuoco nonostante fosse soggetto ad inibizione, in forza di quanto disposto dal Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 24 del 29.8.2022;

**VI)** società A.S.D. Canosa, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Sabino Tedeschi, Nicola Pellegrino, Giovanni Patruno, Antonio Favore, Giuseppe Cardone e Marino Pagano, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

**VII)** per quanto attiene alla posizione del sig. Antonio Favore, nel seguente capo di incolpazione formulato con la comunicazione di conclusione delle indagini: "sig. Antonio Favore, all'epoca dei fatti Dirigente e membro di fatto dell'organo amministrativo della società A.S.D. Canosa: - violazione degli artt. 4, comma 1 e 31, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 84 delle NOIF per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, in concorso con i sigg.ri Giuseppe Sabino Tedeschi, Nicola Pellegrino, Giovanni Patruno e Giuseppe Cardone, all'epoca dei fatti tutti membri de iure e/o de facto dell'organo amministrativo della società A.S.D. Canosa, ognuno con un proprio autonomo apporto causale ed in ragione dell'incarico funzionale da ciascuno all'epoca ricoperto all'interno della società, ovvero dell'essere persone che rivestivano al tempo funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, promosso e organizzato un sodalizio destinato all'esecuzione di condotte finalizzate a consentire a terzi il mancato pagamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, mediante emissione di fatture per somme superiori rispetto a quelle oggetto dell'effettivo accordo delle parti, con restituzione in contanti delle somme eccedenti tale ultima misura. Nello specifico, previa stipulazione di un contratto di sponsorizzazione riportante somme superiori rispetto a quelle oggetto dell'effettivo accordo delle parti con soggetti terzi interessati ad eludere il dovere di pagamento delle imposte, mediante l'annotazione di fatture per importi superiori a quelli in realtà pattuiti ed effettivamente corrisposti, la società A.S.D. Canosa provvedeva ad emettere fatture per l'importo riportato nei singoli contratti, le quali venivano regolarmente e per intero saldate dai destinatari, mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili e con accredito sull'unico conto corrente societario; mediante ripetuti prelievi di denaro contante effettuati dal predetto rapporto di conto corrente il sodalizio provvedeva poi a restituire a ciascun singolo sponsor parte degli importi versati tanto da determinare per la A.S.D. Canosa, a fronte di ricavi per sponsorizzazioni pari ad € 296.779,46, la restituzione a terzi di un importo complessivo pari ad € 118.346,78 corrispondente all'ammancio rilevato in sede di raffronto tra la situazione risultante dalla contabilità della società e la situazione di fatto della cassa sociale; con l'aggravante di cui all'articolo 14, comma 1 lett. o) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver commesso il fatto in associazione con tre o più persone".

## FATTO

Con atto del 1° giugno 2023 (Prot. 29172/366pfi 22-23 PM/fb), trasmesso a tutti gli incolpati sopra elencati, nonché al Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, al Presidente e al Segretario Generale della F.I.G.C. che qui, per motivi di sintesi, si intende integralmente riportato il Procuratore Federale Interregionale della FIGC, letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 366 pfi 22-23, avente ad oggetto: *“Accertamenti in merito alla gestione ed all'attività svolta dalla società A.S.D. Canosa nelle stagioni sportive 2021 – 2022 e 2022 – 2023, nonché all'alterazione del risultato della gara Città di Mola – Canosa del 3.4.2022, valevole per la penultima giornata del girone A del Campionato di Eccellenza”*, esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata, viste dichiarazioni rese dal sig. Antonio Favore in sede di audizione da parte della Procura Federale, dallo stesso richiesta all'esito della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, rilevato che il sig. Antonio Favore ha convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art. 125 del C.G.S. ha deferito innanzi a questo Tribunale i soggetti e la società in premessa elencati, per le ragioni ivi indicate - che qui si intendono pedissequamente ed integralmente riportate.

Sono state depositate nei termini memorie difensive da parte dell'Avv. Pietro Martire, difensore del sig. Cardone Giuseppe, dall'Avv. Manuela Magistro per l'A.S.D. Canosa, dagli Avv.ti Alessandro Sorrenti e Manuela Magistro per il sig. Pellegrino Nicola, dall' Avv. Tommaso Cimadomo per il sig. Tedeschi Giuseppe Sabino, dagli Avv.ti Giuseppe Dello Russo e Manuela Magistro per il sig. Patruno Giovanni.

All'udienza del 19 giugno 2023, presente l'Avv. Alessandro D'Oria in rappresentanza della Procura Federale, per gli incolpati sono comparsi i sopraelencati avvocati Cimadomo, Dello Russo, Magistro, Martire e Sorrenti. Riassunti i termini del procedimento dal relatore designato, l'Avv. D'Oria per la Procura Federale, dopo aver ottenuto dal Collegio il consenso al vaglio successivo delle eccezioni preliminari sollevate dai deferiti, ha illustrato i motivi del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni: 6 mesi di inibizione per il tesserato Marino Pagano, 5 anni di inibizione con preclusione definitiva alla permanenza nei ruoli federali per il Presidente Giuseppe Sabino Tedeschi, inibizione per 5 anni per il tesserato Nicola Pellegrino, inibizione per 5 anni per il tesserato Giovanni Patruno, inibizione per 3 anni per il tesserato Giuseppe Cardone, retrocessione all'ultimo posto in classifica in relazione alla stagione sportiva 2022-2023 ed ammenda di € 10.000,00 per l'A.S.D. Canosa.

L'Avv. Tommaso Cimadomo, legale del sig. Giuseppe Sabino Tedeschi, riportandosi al contenuto e alle conclusioni delle proprie memorie difensive, di cui ha chiesto l'accoglimento, ha contestato - in particolare - la genericità e l'indeterminatezza delle accuse mosse dalla Procura Federale nei confronti del suo assistito e degli altri soggetti coinvolti, senza peraltro alcuna specificazione in ordine al capo d'incolpazione (quali erano le fatture “gonfiate”, in favore di quali sponsor sarebbe avvenuta la restituzione di denaro?), circostanza che avrebbe violato il diritto di difesa dei soggetti incolpati, determinando la nullità del deferimento e l'estinzione del procedimento. Ha, dunque, insistito sull'assoluta estraneità dell'assistito agli addebiti formulati, anche in virtù di un quadro probatorio del tutto carente.

L'Avv. Pietro Martire, legale del tesserato Giuseppe Cardone, riportandosi a quanto esposto nelle memorie difensive, ha sostenuto che nella fase istruttoria non sono emerse prove a carico del suo assistito, giacché quest'ultimo non ha avuto alcun ruolo nella vicenda. Ha evidenziato, inoltre, che la responsabilità in un'associazione non riconosciuta non consegue per il solo fatto di rivestire una carica all'interno della medesima.

L'Avv. Giuseppe Dello Russo, in difesa di Giovanni Patruno, si è collegato a quanto esposto precedentemente dai suoi colleghi, sostenendo l'assenza di ogni responsabilità del proprio assistito, in quanto le dichiarazioni del sig. Favore non possono essere ritenute attendibili, in quanto rilasciate solo a propria difesa senza avere alcuna valenza etero accusatoria, siccome prive di riscontri oggettivi. Si è quindi riportato alle conclusioni rassegnate - sia in via principale che subordinata - nella memoria depositata.

L'Avv. Alessandro Sorrenti, in difesa del tesserato Nicola Pellegrino, riportandosi alle memorie depositate, ha dichiarato che il suo assistito è sempre stato estraneo ad operazioni riguardanti l'amministrazione della società e che lo stesso rivestiva semplicemente il ruolo di Vice Presidente, occupandosi dell'attività del settore giovanile. Ha evidenziato, inoltre, l'incompletezza del quadro probatorio.

L'Avv. Manuela Magistro, in difesa della società A.S.D. CANOSA, riportandosi integralmente alle proprie memorie difensive e chiedendo l'accoglimento delle relative conclusioni, ha contestato, in particolare, la tempistica con la quale la Procura Federale ha inviato gli atti del procedimento. Ha, poi, evidenziato la dinamica dell'indagine della Procura Federale, imperniata su di un'ipotesi di calcio scommesse, anticipatoria del filone riguardante la gestione economico-amministrativa che, diversamente da altri precedenti in materia, non si è basato su situazioni già certe e conclamate. Ha, pertanto, concluso chiedendo preliminarmente la nullità del deferimento e l'estinzione del procedimento e, in via subordinata, di considerare - in sede di eventuale applicazione delle sanzioni - il fatto che la società non ha tratto alcun vantaggio sul campo dai comportamenti contestati.

L'Avv. D'Oria ha, infine, replicato alle eccezioni sollevate dalle difese dei soggetti deferiti, sostenendo, tra l'altro, che il procedimento sportivo è basato sullo standard probatorio del "più probabile che non".

Il Collegio si è riservato di decidere in merito.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno, innanzitutto, disattese le eccezioni preliminari formulate negli atti difensivi degli incolpati.

Non è, infatti, ravvisabile l'invocato difetto di giurisdizione del Tribunale Federale Territoriale, né l'eccesso di potere da parte della Procura Federale.

Tanto in virtù del principio di autonomia del procedimento sportivo, riconosciuto anche da pronunce della Corte Costituzionale, secondo cui la "riserva di giurisdizione" è frutto del non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore fra il principio costituzionale della pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale e le esigenze di salvaguardia dell'autonomia dell'ordinamento sportivo (in tal senso Corte Costituzionale n. 160/2019).

Parimenti non merita accoglimento l'eccezione di violazione del termine di fissazione d'udienza, in quanto quelli indicati, sia dall'art. 93 che dall'art. 114 del C.G.S., non hanno natura perentoria, ma *"svolgono una funzione acceleratoria al servizio del termine ultimo, consistente nella durata massima del giudizio. Non rileva ai fini dell'estinzione del giudizio il mancato rispetto dei termini endoprocessuali per la fissazione e lo svolgimento dell'udienza, laddove il termine complessivo di durata del giudizio sia stato comunque rispettato"* (in tal senso CFA, SS.UU. n. 23-2020/2021; Sezione IV, dec. n. 43-2020/2021 – CFA n. 50 2020/2021).

Si richiama altresì la sentenza CFA n. 101 – 2019/2020 la quale, *"con riferimento al termine di 15 giorni liberi per la fissazione dell'udienza di discussione, afferma la possibilità di abbreviare tale termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio del diritto di difesa: tale diritto risulta garantito attraverso la notifica del decreto di fissazione di udienza almeno 6 giorni liberi la data dell'udienza"*.

Nel caso di specie, a fronte di un maggior termine di 20 giorni liberi, il Tribunale ha concesso alle parti 17 giorni liberi per il deposito degli atti processuali, garantendo loro il pieno esercizio del diritto di difesa.

Non può, infine, essere accolta l'eccezione di nullità del deferimento, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, in ragione del tardivo invio della documentazione afferente alle indagini espletate, pur essendo comprensibili i disagi per le attività difensive degli indagati in un periodo, peraltro, denso di giornate non lavorative. Nel caso di specie, infatti, non è stato violato l'obbligo di *discovery* integrale degli atti di indagini, previsto dall'art. 123 C.G.S., dal momento che la Procura Federale ha trasmesso agli interessati tutta la documentazione poi utilizzata per l'atto di deferimento finale, seppure in due momenti successivi, di cui il secondo a due giorni dalla scadenza del termine per la richiesta di audizione o per la presentazione di memoria, di cui al primo comma del citato art. 123. Diverso è il caso su cui si è espressa la sentenza richiamata nelle memorie difensive dei deferiti (CFA SS.UU. n. 47-2022/2023), ove la Procura Federale aveva omesso di esibire, alle parti coinvolte nelle indagini, ben 17 documenti su 19, inficiando la regolarità del procedimento disciplinare e la legittimità dell'atto di deferimento.

Quanto al merito della vicenda è opportuno precisare che, così come risulta dall'atto di deferimento, il procedimento della Procura Federale si è sviluppato seguendo diversi filoni di indagine.

Per il filone relativo all'asserito illecito sportivo relativo alla gara A.S.D. Città di Mola – A.S.D. Canosa disputata il 3.4.2022, valevole per il girone A del Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Puglia, la Procura ha dichiarato di aver formulato, con separato atto, intendimento di archiviazione parziale.

Oggetto del presente giudizio sono, invece, l'accertamento di violazioni della normativa federale in materia gestionale ed economica, poste in essere dalla società A.S.D. Canosa nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022 - nonché l'accertamento di una violazione nell'esecuzione della sanzione irrogata ad un Dirigente tesserato per la società A.S.D. Canosa (quest'ultimo capo, peraltro, neanche espressamente indicato nell'oggetto del procedimento disciplinare).

Con riferimento all'asserita violazione delle norme in materia economica e gestionale, la Procura Federale ha ritenuto di "assoluto valore probatorio" le dichiarazioni rese dal consigliere dirigente - nonché consulente contabile della A.S.D. Canosa sig. Antonio Favore - il quale avrebbe illustrato, anche attraverso documentazione amministrativo-contabile, il sistema di condotte finalizzate a consentire a terze ditte sponsorizzatrici il mancato pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, mediante emissione di fatture per somme superiori rispetto a quelle oggetto dell'effettivo accordo delle parti, con parziale restituzione a ciascun singolo sponsor degli importi versati, tramite prelevamenti bancari di contante.

A parere della Procura le evidenze probatorie così raccolte, relative alle violazioni in materia economica e gestionale poste in essere dal sodalizio che, per la stagione sportiva 2021 – 2022, ha gestito e amministrato la società A.S.D. Canosa, sono incontrovertibili e, comunque, sufficienti al raggiungimento della ragionevole certezza, sulla base di indizi univoci, concordanti e puntuali.

Osserva questo Collegio che tale assunto non può essere condiviso.

Si ritiene, invece, che la Procura non abbia fornito prova sufficiente in ordine agli addebiti contestati e che l'atto di deferimento non appaia sorretto da quelle presunzioni contestualmente gravi, precise e concordanti, richieste anche ai fini di un giudizio basato sul principio del "più probabile che non".

Il dato fattuale oggettivamente riscontrato del prelievo di denaro dal conto corrente dell'Associazione Sportiva ASD Canosa non è, infatti, elemento univocamente indicativo della retrocessione del denaro agli sponsor, potendo trovare giustificazioni alternative nella destinazione ad altre spese correnti della società: in tal senso, peraltro, si è espressa - in materia di accertamento tributario per operazioni oggettivamente inesistenti - anche la Commissione Tributaria Regionale - CTR Liguria – sez. 4<sup>a</sup> - con sentenza n. 2 dell'8.01.2021 né va tralasciato, con riferimento agli ipotizzati vantaggi per le aziende sponsorizzatrici, che la consolidata giurisprudenza tributaria sottolinea la sussistenza di una presunzione legale di deducibilità dei costi di sponsorizzazione rientranti nel limite annuo di € 200.000,00, qualora il soggetto sponsorizzato sia un'associazione sportiva dilettantistica.

La ricostruzione effettuata dalla Procura che, dall'ipotesi secondo la quale il denaro contante prelevato doveva essere usato per scopi diversi da quello del pagamento di spese sociali, fa derivare la conseguenza della necessaria retrocessione parziale degli importi agli sponsor non appare, dunque, sufficientemente supportata sul piano probatorio.

D'altronde tutto l'impianto accusatorio della Procura si basa, fundamentalmente, sul contributo offerto dal sig. Antonio Favore, la cui attendibilità complessiva è gravemente inficiata da diverse incongruenze e contraddizioni nell'ambito della prospettazione di un quadro che appare teso, tendenzialmente, all'esclusione di ogni addebito a proprio carico (il sig. Favore, non più tesserato per la FIGC, avendo abbandonato il proprio ruolo nella A.S.D. Canosa alla scadenza del 30 giugno 2022, preso atto delle contestazioni nei propri confronti con la comunicazione di conclusione delle indagini ha, peraltro, scelto la via del patteggiamento della pena prima del deferimento).

Tanto lo si rileva, tra l'altro, leggendo il contenuto della lettera in data 6 maggio 2023, indirizzata alla Procura Federale, nella quale il sig. Favore (che inizialmente l'ufficio inquirente aveva individuato come unico autore dei prelevamenti in contanti: v. verbale di audizione del 08.03.2023), chiedendo l'archiviazione della propria posizione, dichiarava testualmente "Pur negli audio nei quali il Presidente allude alla restituzione di denaro verso l'uno o l'altro sponsor, **lo scrivente non ha certezza della cosa...**". Tanto collide con la risposta resa nell'audizione dell'8.03.2023, ove il sig. Favore dichiarava "L'utilizzo dei contanti, a parte rare occasioni di pagamento reale a fornitori e/o soggetti che ne avessero diritto, è stato utilizzato per essere restituito agli sponsor...".

Inoltre il sig. Favore – come detto attivo nel proprio ruolo fino alla chiusura della stagione sportiva 2021/2022 - dichiarava il 27 gennaio 2023 "di essere a conoscenza dei contratti di sponsorizzazione afferenti sia al campionato 2021/2022 che a quello 2022/2023", mentre il 6 maggio 2023 dichiarava "Gli stessi sponsor che i soci, durante le loro audizioni, richiamano come principali, ad esplicita domanda degli ispettori, non sono gli stessi della precedente stagione sportiva ma sono allo scrivente assolutamente sconosciuti".

Né particolare pregio può attribuirsi alla circostanza, riferita sempre dal sig. Favore, in ordine alle quietanze di pagamento che lo stesso Favore avrebbe artatamente predisposto con firme apocriefe, per giustificare i prelievi di contante, su richiesta "a voce o tramite chiamate telefoniche" del Presidente della A.S.D. Canosa: non solo perché non risulta effettuata alcuna verifica delle firme apposte su tali documenti, ma anche perché il disconoscimento di dette quietanze, opposto nelle testimonianze rese dai tesserati interpellati, ha valenza relativa in quanto, ove questi ultimi ne avessero ammesso l'autenticità, si sarebbero autodenunciati e resi destinatari di procedimento disciplinare.



Peraltro, nel materiale probatorio sottoposto al Tribunale, non vengono indicate analiticamente le fatture in contestazione, i destinatari delle medesime, né risulta svolto alcun accertamento di natura amministrativa e/o contabile presso le società che hanno sponsorizzato la A.S.D. Canosa nel corso delle su indicate stagioni sportive.

In definitiva gli elementi raccolti della Procura Federale non consentono a questo Collegio giudicante di valutare positivamente l'inferenza probabilistica, proposta nel caso di specie: non si ritiene, infatti, raggiunta la prova, neppure con presunzione semplice, della retrocessione del denaro agli sponsor.

Deve, invece, essere accolta la richiesta di incolpazione a carico del sig. Marino Pagano, comprovata da documentazione fotografica - nonché dalle dichiarazioni rese dal Presidente della A.S.D. Canosa.

Tuttavia, in ordine all'applicazione della sanzione, si ritiene congruo comminare l'inibizione per tre mesi, pari a quella già inflitta con il provvedimento pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 24 del 29.8.2022.

**P.Q.M.**

- 1) delibera di prosciogliere dagli addebiti l'A.S.D. Canosa 1948, Tedeschi Giuseppe Sabino, Pellegrino Nicola, Patruno Giovanni e Cardone Giuseppe;
- 2) di comminare al tesserato Pagano Marino l'inibizione per mesi 3;

## CORTE SPORTIVA DI APPELLO

### FISSAZIONE UDIENZA

#### CAMPIONATO NAZIONALE FORENSE

**GARA: A.S.D. ASS. CLUB FORENSE CATANIA – A.S.D. AVVOCATI LECCE del 29/06/2023.**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il preannuncio di reclamo pervenuto dalla società A.S.D. ASS. CLUB FORENSE CATANIA, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

#### FISSA

la riunione del 24/07/2023, alle ore 17.00, per la decisione del ricorso.

## COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

**C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**

**BANCA: UNICREDIT**

**IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795**

**Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia l'11/7/2023.**

**IL SEGRETARIO  
Diletta Mancini**

**IL PRESIDENTE  
Vito Tisci**